



*Comune di San Damiano d'Asti*  
*Provincia di Asti*

## ***Regolamento comunale I.C.I.***

**TESTO VALIDO DALL' 1/01/2008**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/98  
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2000  
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 17/03/2008*

## **TITOLO I° IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA**

### ***Articolo 1 Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successivi modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti , e le norme, per quanto compatibili, del Regolamento comunale sulle entrate e di quello sull'autotutela.

### ***Articolo 2 Presupposto dell'imposta***

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### ***Articolo 3 Definizione di fabbricato***

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

### ***Articolo 4 Definizione di area fabbricabile***

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
  - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree modificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impresso dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5 -bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che:
  - siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - che l'inserimento negli strumenti urbanistici generali od attuativi non sia avvenuto a seguito di richiesta dell'interessato.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso di comunione ove alcuno dei contribuenti abbia detta qualifica ed altri no, l'intera area è da considerarsi agricola se posseduta e condotta per almeno il 50% da soggetti che rivestono la predetta qualifica.

#### **Articolo 5**

##### ***Definizione di terreno agricolo***

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

**TITOLO II°**  
**SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

***Articolo 6***  
***Soggetti passivi***

1. Soggetti passivi dell'imposta sono, il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente ,nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

***Articolo 7***  
***Soggetto attivo***

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

## **TITOLO III° BASE IMPONIBILE**

### ***Articolo 8 Base imponibile***

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 15, come determinato a norma di questo titolo.

### ***Articolo 9 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed aumentati della percentuale fissata dalla legge, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/I (negozi e botteghe);
  - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
  - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.

### ***Articolo 10 Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico***

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

### ***Articolo 11 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D***

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a, fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**Articolo 12**  
**Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

**Articolo 13**  
**Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale e di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. E' facoltà del Comune determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

**Articolo 14**  
**Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**Articolo 15**  
**Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed aumentato della percentuale fissata dalla legge, un moltiplicatore pari a settantacinque.

**Articolo 16**  
**Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

**TITOLO IV°**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**  
**RIDUZIONI E DETRAZIONI**

*Articolo 17*  
*Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale così come stabilito dal comma 156 L. 296/2006, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Se la deliberazione non è adottata entro tali termini, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. (comma 169 L. 296/2006)

*Articolo 18*  
*Diversificazione tariffaria*

1. Fermo quanto stabilito dall'art.24, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata ,anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura dei 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Articolo 19*  
*Determinazione dell'imposta*

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.



**Articolo 20**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.  
L'esenzione di cui all'art. 7 lett. a) del D.Lgs. suddetto si applica anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
L'esenzione di cui all'art. 7 lett. i) del D.Lgs. precitato si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

**Articolo 21**  
**Riduzione per i fabbricati inagibili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di seguito accertata su relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. A chiarificazione dell'istituto, si precisa che sono considerati inagibili o inabitabili unicamente quelle unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute od alla incolumità fisica delle persone, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
La riduzione decorre dal momento della notifica al Comune dello stato di inagibilità o di inabitabilità, anche mediante la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3.  
La ripresa dell'uso è interdetta sino a quando il soggetto passivo non abbia riottenuto l'abitabilità o l'agibilità dell'unità immobiliare.

**Articolo 22**  
**Riduzione per i fabbricati fatiscenti**

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che presentino caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le caratteristiche di fatiscenza devono essere dimostrate con idonea documentazione che verrà sottoposta al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**Articolo 23**  
**Nozione di abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

**Articolo 24**  
**Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.  
In tal caso la detrazione unica di £. 200.000, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
  - a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
  - b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
  - c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

A detti immobili è applicata, pertanto, l'aliquota prevista per le abitazioni principali. Si precisa che comunque, la detrazione dovrà essere unica per l'abitazione principale e quelle equiparate di cui alle precedenti lettere a-b-c in capo allo stesso soggetto passivo.

**Articolo 25**  
**Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 18 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principali del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente noti può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

**Articolo 25 Bis**

1. I soggetti indicati nell'art. 6 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 Giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno
2. Gli importi sono arrotondati per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo risulta pari o inferiore ad 2,50 (due virgola cinquanta).

## **TITOLO V° NORME FINALI**

### ***Articolo 26***

#### ***Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta***

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 446/97 il Responsabile del tributo, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate può stabilire con proprio provvedimento motivato:
  - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
  - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di centoventi giorni nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico

### ***Articolo 27***

#### ***Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva***

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero.

### ***Articolo 28***

#### ***Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità***

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

**Articolo 29**  
**Gestione e funzionario responsabile**

1. La gestione del tributo può avvenire in una delle forme previste dall'art.32 della Legge 142/90, come peraltro richiamato dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/97.
2. Il funzionario responsabile, cui sono conferiti per legge le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, si identifica, nel responsabile dell'ufficio tributi, corrispondente al responsabile del settore finanziario, o qualificazione corrispondente, come previsto dal regolamento generale delle entrate.
3. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi. Al predetto funzionario devono essere garantiti idonei strumenti per l'attività di verifica e recupero dell'evasione.
4. In base alle modifiche introdotte dal comma 165 della legge 296/2006 la misura degli interessi è pari al tasso legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Spettano al contribuente nella stessa misura per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Articolo 30**  
**Accertamento con adesione**

1. Il Comune per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 16/06/97 n. 218.

**Articolo 31**  
**Incentivi per il personale addetto**

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. p), del D.Lgs.446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

**Articolo 32**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti ed in particolare al regolamento generale delle entrate.

**Articolo 33**  
**Agevolazioni per i fabbricati già rurali che hanno perduto i requisiti di ruralità in base all'art. 6, comma 5 della L. 448/98**

1. Le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del D.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili, si applicano a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

***Articolo 34***  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.